



MODELLO DI CODICE DI ORGANIZZAZIONE  
E GESTIONE AZIENDALE  
EX D. LGS. N.231/2001

**FJORD S.p.A.** - Via per Cassano Magnago, 120 - **21052 Busto Arsizio** - ITALY -  
**Telefono** 0331/681.155 (10 linee r.a.) - **Fax** 0331/686.353 - Cap.Soc.  
€1.560.000,00 interamente versato - P. IVA 00211980123 - Vat Code  
00211980123 R.E.A. Varese 116079 - Registro Imprese Varese 00211980123

**Gruppo FJORD:** FJORD NORWAY A/S - N- 5035 - BERGEN

## **INDICE**

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART.1 RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART.3 SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO.....</u>	<u>8</u>
<u>SISTEMA DI VIGILANZA:.....</u>	<u>9</u>
<u>ART.4 ORGANISMO AZIENDALE DI VIGILANZA.....</u>	<u>9</u>
<u>ART.5 SUPERVISORI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART.6 FORMAZIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART.7 PROCEDURA PREVENTIVA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART.8 VERIFICHE.....</u>	<u>14</u>
<u>ART.9 DOVERE DI COOPERAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>REGOLE DI COMPORTAMENTO.....</u>	<u>16</u>
<u>ART.10 NORME FONDAMENTALI.....</u>	<u>16</u>
<u>ART.11 RAPPORTI CON ISTITUZIONI E FUNZIONARI PUBBLICI.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 12 RAPPORTI CON I TERZI.....</u>	<u>17</u>
<u>ART.13 ACCESSO AI FONDI PUBBLICI.....</u>	<u>18</u>
<u>ART.14 TENUTA DELLA CONTABILITA'.....</u>	<u>18</u>
<u>ART.15 RAPPORTI CON GLI ENTI DI VIGILANZA.....</u>	<u>19</u>
<u>ART.16 CONFLITTO DI INTERESSI.....</u>	<u>19</u>
<u>ART.17 SISTEMI TELEFONICI ED INFORMATICI.....</u>	<u>19</u>
<u>SISTEMA SANZIONATORIO.....</u>	<u>20</u>
<u>ART.18 NORMATIVA GENERALE.....</u>	<u>20</u>
<u>ART.19 SANZIONI DISCIPLINARI.....</u>	<u>20</u>
<u>ART. 20 PREMIO AZIENDALE.....</u>	<u>21</u>
<u>ALLEGATO A: SPECIFICHE FIGURE DI REATI.....</u>	<u>22</u>
<u>1) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>23</u>
<u>2) REATI SOCIETARI.....</u>	<u>26</u>
<u>3) REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL ALVORO .. . . . .</u>	<u>26</u>
<u>4) REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA .....</u>	<u>28</u>
<u>5) REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</u>	<u>31</u>
<u>6) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</u>	<u>36</u>
<u>7) REATI D'INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....</u>	<u>39</u>
<u>8) REATI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.....</u>	<u>39</u>

<u>ALLEGATO B: MAPPATURA RISCHI.....</u>	<u>40</u>
<u>ALLEGATO C: CARTELLA INFORMATIVA.....</u>	<u>43</u>

## **PREMESSA**

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio. In base al Decreto, qualora un soggetto commetta, nell'interesse o a vantaggio di una società, un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge indica tassativamente i reati alla commissione dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi.

FJORD S.p.A., come società per azioni, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

FJORD S.p.A. ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo che prevenga la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono infatti che la responsabilità amministrativa da reato possa essere evitata proprio in virtù dell'adozione e dell'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo avente il precipuo scopo di impedire la commissione dei Reati. L'art. 6, con riferimento ai Reati commessi da chi riveste posizioni apicali (e cioè svolge, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, controllo dell'ente giuridico), prevede che la responsabilità amministrativa non sorga solo a condizione che il Reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello e che la vigilanza sull'osservanza dello stesso non sia stata insufficiente od omessa.

Con riferimento, invece, ai Reati commessi da chi, essendo sottoposto all'altrui direzione, non riveste posizioni apicali, l'art. 7 esclude tout court la responsabilità amministrativa in conseguenza dell'adozione ed efficace attuazione del modello. Il presente documento incorpora il modello di organizzazione, gestione e controllo di FJORD S.p.A., contenente i principi di organizzazione, gestione e controllo elaborati dalla Società per impedire la commissione dei Reati che l'attività sociale, attentamente analizzata, ha manifestato essere astrattamente possibile.

### **Modello e principi ispiratori**

Il Modello esprime la volontà di FJORD S.p.A. e del suo Organo Amministrativo di fare tutto quanto possibile affinché l'attività sociale sia improntata al rispetto della legge, dei regolamenti interni, del codice di comportamento, e sia ispirata a principi etici.

Il Modello mira a garantire che tutte le attività riferibili a FJORD S.p.A.:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, delle regole e delle procedure interne, del Codice di Comportamento;
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a far conseguire a FJORD S.p.A. o ad alcun altro vantaggi illeciti;
- siano documentate, motivate e quindi controllabili. In tale prospettiva, l'adozione del Modello ha richiesto una complessiva analisi dell'attività di FJORD S.p.A., allo scopo di effettuare la valutazione del rischio di commissione di Reati. E' stata altresì oggetto di valutazione l'incidenza, su tale rischio, delle regole e delle procedure esistenti. Laddove le regole e le procedure esistenti si sono manifestate insufficienti per fronteggiare adeguatamente il rischio di commissione di Reati, si è proceduto a modificarle ovvero ad individuare i principi alla luce dei quali esse dovranno essere modificate sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

E' stato quindi predisposto un apparato sanzionatorio a presidio del rispetto delle regole e delle procedure ed è stato infine costituito un nuovo organo interno alla Società (l' O.D.V. o "Organismo di Vigilanza"), al quale sono state appunto attribuite funzioni di vigilanza e di controllo sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello. In tal modo, FJORD S.p.A. ritiene di aver

ridotto ad una misura accettabile il rischio che, nell'ambito della propria organizzazione, siano commessi Reati.

Il presente documento contiene, quindi, nell'ordine:

- una sintetica esposizione dei risultati dell'analisi del rischio di commissione di Reati;
- i principi relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- l'insieme delle regole di comportamento e dei principi ispiratori delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati;
- le sanzioni contro le violazioni delle suddette regole e delle procedure.

Le attività di analisi del rischio, elaborazione delle regole di comportamento e dei principi ispiratori delle procedure, costituzione dell'Organismo di Vigilanza e predisposizione dell'apparato sanzionatorio, sono state condotte, con l'ausilio di consulenti esterni, sotto la responsabilità dell'Organo Amministrativo, che approva con propria delibera il Modello, rendendolo vincolante per FJORD S.p.A..

### **L'attività di FJORD S.p.A.**

FJORD S.p.A. è una società per azioni, operante – esclusivamente - nel territorio italiano, nel settore della produzione di salmone affumicato e fresco.

In particolare l'attività di FJORD S.p.A. consiste nella importazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di salmone affumicato, salmone fresco e di altre specie ittiche, quali ad esempio tonno, pesce spada, gamberetti boreali ed australi.

FJORD S.p.A. non è quotata e le sue azioni sono attualmente di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio italiano.

I mercati in cui FJORD S.p.A. opera sono principalmente nel mercato all'ingrosso con la grande distribuzione organizzata (G.D.O.) e della distribuzione organizzata (D.o.), nonché grossisti e catering. Opererà altresì nel mercato della vendita al dettaglio con le divisioni della regalistica e con lo spaccio aziendale.

Svolgendo la sua attività, FJORD S.p.A. entra in contatto con la Pubblica Amministrazione in qualità d'interlocutore necessario per la gestione degli adempimenti prescritti da disposizioni normative.

E' quindi interesse di FJORD S.p.A. porre in essere tutte quelle condizioni utili ad evitare che, nell'ambito di tali rapporti, maturino le condizioni per la commissione di un Reato, rientrando nel novero dei Reati alcune fattispecie che tipicamente vedono coinvolti la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio. Tra tutti i Reati, quelli rispetto ai quali FJORD S.p.A. ha ritenuto di dover verificare, al suo interno, il rischio di commissione, sono i reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto. In considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa, FJORD S.p.A. ha invece ritenuto che non sussista alcun concreto rischio di commissione dei seguenti Reati:

- i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori in bollo, previsti dall'art. 25 bis del Decreto;
- i delitti di criminalità organizzata, previsti dall'art. 24 ter del Decreto;
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dall'art. 25 quater del Decreto;
- i delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25 quater 1 e 25 quinquies del Decreto;
- gli abusi di mercato, previsti dall'art. 25 sexies del Decreto;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'art. 24 novies del Decreto;
- i reati "transnazionali" di cui all'art. 10 della L. 146/2006

## **PRINCIPI GENERALI**

- o La società, ben sapendo che l'etica è elemento imprescindibile nel processo di erogazione di servizi e prodotti di qualità ai propri clienti, intende adottare il presente codice di organizzazione e gestione

aziendale, che si conforma alle disposizioni del decreto legislativo n.231 del 8 giugno 2001 ed è stato redatto in conformità alla normativa vigente, al fine di mantenere elevati i propri standard e minimizzare gli elementi di disfunzione che sono causa di disservizio. Il presente regolamento fissa norme di organizzazione, gestione e controllo applicate in azienda.

- Le procedure e le norme comportamentali devono essere seguite da tutti i dipendenti della società ed i collaboratori che per qualsiasi motivo agiscano in nome e per conto della società ed i cui atti siano riferibili alla stessa, tra cui anche agenti, rappresentanti, distributori, consulenti, intermediari.
- La società, ove necessario, modificherà periodicamente il contenuto del presente codice al fine di adeguarlo alle evoluzioni normative e sulla base delle esperienze applicative maturate, impegnandosi a comunicare a tutti i destinatari del presente codice le modifiche apportate.
- La società provvederà ad informare i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali dell'adozione del presente codice.
- Trascorsi 30 giorni dall'affissione del presente codice in luogo accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori della società, il medesimo verrà ritenuto come conosciuto da parte di tutti i soggetti interessati.

### ***ART.1 RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dovranno svolgere la propria attività con onestà, integrità, correttezza, e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nell'ordinamento italiano, ivi comprese quelle comunitarie recepite, e delle specifiche procedure individuate nel presente regolamento.

Ispirare la propria attività lavorativa ai principi del codice costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.



Nessuno dei dipendenti e collaboratori della società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo della stessa in violazione delle leggi vigenti, sia che utilizzi i mezzi e beni della società sia che utilizzi i propri.

Eventuali risultati conseguiti in violazione di norme non saranno ritenuti "utili" ai fini di premi e/o avanzamenti di carriera e questi saranno considerati, se già erogati, illecitamente percepiti.

## ***ART.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO***

Il presente codice si applica a tutti i processi aziendali.

Le attività particolarmente interessate dalla presente disciplina sono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- procedure di gara o negoziazione diretta indetta da enti pubblici, appalti, gestione finanziaria, attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio, partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di enti pubblici;
- l'esercizio di attività che comportino rischi di reati societari;
- l'esercizio di attività che comportino rischi e pericoli in materia di sicurezza sul lavoro o reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'esercizio di attività che comportino la commissione di reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita;
- l'esercizio di attività che comportino rischi di delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- l'esercizio di attività che comportino rischi di delitti contro l'industria e il commercio;
- l'esercizio di attività che comportino rischi di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

### **ART.3 SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO**

Verrà istituito un sistema di autorizzazioni e approvazioni per l'assunzione di decisioni di gestione operativa, di investimento e finanziaria.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla società e dai suoi preposti devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e congrue basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolti.

### **SISTEMA DI VIGILANZA:**

#### **ART.4 ORGANISMO AZIENDALE DI VIGILANZA**

Presso la società è stato istituito un organismo aziendale di vigilanza e controllo (O.D.V.) costituito da 1 a 3 membri dotati di adeguati requisiti di professionalità, nominato dall' Organo Amministrativo. Detto organismo, indipendente ed estraneo rispetto agli organi amministrativi dell'impresa, è dotato di autonomi poteri di iniziativa.

I membri dell'O.D.V. vengono nominati per la durata di anni due dall' Organo Amministrativo e non sono revocabili. Al momento della nomina l'Organo Amministrativo fissa altresì il budget di spesa annuale per l'espletamento dell'attività dell'organismo.

La carica è gratuita.

Al fine di garantire l'autonomia ed indipendenza dell'organo di vigilanza, nessun lavoratore con contratto a tempo determinato o in prova può far parte dell'O.D.V.

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta l'immediata decadenza dall'O.D.V., e l'Organo Amministrativo provvede alla nomina del

sostituito nel più breve tempo possibile. Il venir meno della maggioranza dei membri dell'O.D.V. non comporta la decadenza né dell'organismo né del membro restante.

L'organismo, per prevenire la violazione di norme, ha il compito di:

- promuovere e vigilare su una corretta ed omogenea applicazione e conoscenza delle norme giuridiche vigenti nell'ordinamento e del codice comportamentale applicato in azienda;
- promuovere e verificare la conoscenza del codice da parte dei soggetti con cui la società intrattiene rapporti commerciali;
- elaborare ed aggiornare la mappatura delle attività a rischio, di cui all'allegato B;
- elaborare, conservare, raccogliere ed aggiornare le informazioni in ordine all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice;
- conservare la documentazione delle procedure disciplinate dal presente codice;
- verificare l'idoneità del codice e la sua effettiva capacità di prevenire la commissione di reati, studiare e proporre eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni dello stesso;

L'organismo ha, altresì, il compito di:

- condurre indagini interne di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni, anche attraverso l'acquisizione di documentazione ed informazioni aziendali ovvero mediante controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio;
- controfirmare le operazioni conformi ai principi comportamentali aziendali contenute nella "cartella informativa", di cui all'art.5;
- attivare e coordinare le attività di verifica e controllo effettuate all'interno della società, anche attraverso incontri con i responsabili delle altre funzioni aziendali nonché l'esame dei

*report* periodici nonché della “cartella informativa” ricevuti dai responsabili di funzione di cui al seguente articolo;

- redigere un documento annuale contenente la descrizione dei controlli e verifiche effettuati e delle aree esaminate (c.d. “relazione annuale di conformità al codice etico aziendale”) nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute;
- informare e coordinarsi con i competenti organi aziendali circa i risultati delle verifiche, per l’adozione delle opportune misure;
- redigere un *report* annuale sull’attività svolta, sull’attuazione del presente codice, anche in relazione alle nuove attività, sulle iniziative da intraprendere, sui risultati delle verifiche e sulle eventuali sanzioni comminate.

L’O.D.V. di cui al presente articolo svolgerà i suoi compiti di vigilanza e controllo anche avvalendosi di tutte le funzioni aziendali eventualmente necessarie al raggiungimento dei propri fini.

L’O.D.V. manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni pervenutegli e sulle indagini in corso, nonché provvederà a porre in essere tutti i meccanismi necessari al fine di evitare ritorsioni nei confronti di eventuali dipendenti che con esso avessero collaborato.

L’O.D.V. è, altresì, ai fini del presente regolamento referente aziendale per i collaboratori della società non dipendenti.

### **ART.5 SUPERVISORI**

All’interno di ogni settore e/o reparto vengono nominati, per la durata di un biennio, da parte dell’ O.D.V., i supervisori.

Di norma per ogni reparto o funzione verrà nominato supervisore il responsabile di funzione, ove ciò non avvenisse l’O.D.V. né darà motivata giustificazione.

I supervisori sono tenuti a:

- seguire in modo esemplare i principi e le procedure del presente codice;
- incentivare i colleghi con cui collaborano all'osservanza delle norme e procedure previste dal presente codice;
- vigilare al fine di prevenire e far cessare qualsiasi violazione di norme,
- relazionare sul proprio operato all'O.D.V. con cadenza semestrale mediante la redazione di un report che indichi le operazioni compiute nelle aree a rischio;
- cooperare con l'O.D.V. e l'Organo Amministrativo per l'individuazione delle azioni che, nell'ambito della propria funzione, possono configurare fatti illeciti;
- cooperare con l'organismo aziendale di vigilanza per l'istituzione e l'aggiornamento di regole idonee a prevenire la commissione di illeciti;

Per ogni singola operazione rientrante in un'attività a rischio, il supervisore è tenuto a redigere un documento contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'operazione a rischio, cd. "**cartella informativa**" (allegato A).

Dell'apertura di una cartella informativa viene data immediata comunicazione all'O.D.V.

Nella cartella informativa deve essere contenuto:

- la descrizione dell'operazione ed il relativo valore economico;
- il nominativo del supervisore e di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione;
- la dichiarazione di conformità (redatta dal redigente e dai collaboratori non dipendenti della società) dell'operazione ai principi contenuti nel presente codice e nel decreto d.lgs.231/2001;

- l'eventuale delega delle funzioni del responsabile ad altri soggetti con relativa dichiarazione di conformità;
- l'indicazione delle principali attività svolte e da svolgere per il raggiungimento del risultato dell'operazione;
- le periodiche verifiche del supervisore di conformità di quanto realizzato al progetto approvato;
- in allegato, la documentazione rilevante ai fini della certificazione di conformità da parte dell'O.D.V..
- in allegato, i documenti inerenti la conformità dell'attività svolta a quella programmata, ovvero i documenti a fondamento delle ragioni delle eventuali discrepanze.

La cartella informativa, così come gli aggiornamenti della stessa in corso di procedura, verranno trasmessi, periodicamente, appena terminata l'operazione e comunque ogni sei mesi, dal supervisore all'Organismo di Vigilanza, il quale controfirmerà in segno di conformità.

Pertanto, il supervisore stabilirà, al principio del progetto, la cadenza con cui dovrà avvenire la certificazione di conformità in corso d'opera, cadenza che, in base all'articolazione o del progetto, potrà essere settimanale, mensile etc.

#### **ART.6 FORMAZIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE**

Ai fini dell'attuazione del presente codice, la società, a mezzo del *Responsabile del Personale* e con la collaborazione dell'O.D.V., provvederà

- a selezionare il personale ed i collaboratori e a gestirne la carriera anche sulla base della loro correttezza ed integrità morale;

- ad inserire una specifica informativa dell'esistenza e necessaria applicazione del presente codice nella lettera di assunzione di ogni dipendente e nel contratto di ogni collaboratore;
- ad organizzare seminari formativi periodici di aggiornamento e generali per i neoassunti, per il personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della società
- ad istituire, per il processo di selezione del personale anche non dipendente (consulenti, rappresentanti, collaboratori), un sistema di valutazione conforme alle esigenze aziendali contenute nel presente codice.

### **ART.7 PROCEDURA PREVENTIVA**

Per ogni procedura la società esige l'applicazione dei seguenti principi:

- costante circolazione delle notizie relative ai progetti indipendentemente dalla possibilità di utilizzare la cartella informativa in ragione della particolare tipologia di attività;
- costante e regolare conservazione della documentazione e delle comunicazioni relative alle attività svolte;
- sussistenza in capo al supervisore della responsabilità dell'attività svolta da soggetti da quest'ultimo delegati;
- obbligatorietà del ricorso preventivo al supervisore e/o all'Organismo di vigilanza in caso di incertezza sulla procedura;

### **ART.8 VERIFICHE**

Dovranno essere inviate per iscritto all'Organismo di Vigilanza e raccolte dal medesimo:

- tutte le eventuali segnalazioni, anche da parte di terzi, relative alla commissione, successiva alla entrata in vigore del presente regolamento di reati previsti dal d.lgs.231/2001 o comunque

relative a comportamenti difforni dai principi aziendali contenuti nel presente codice;

- o i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, e/o qualsiasi informazione, successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dalle quali si evinca lo svolgimenti di indagini, anche contro ignoti, per i reati previsti dal d.lgs.231/2001

L'informazione deve essere fornita in forma scritta e non anonima.

L'O.D.V. e la società porranno in essere tutte le cautele necessarie ad evitare la divulgazione del nominativo dell'autore dell'informativa ed eventuali ritorsioni.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, valuterà, nell'ambito della propria autonomia, la rilevanza della stessa ed inizierà un'indagine interna, analizzando la documentazione esistente e/o richiesta ai vari responsabili di funzione, eventualmente ascoltando l'autore dell'informazione e/o il presunto responsabile della violazione.

Il procedimento di accertamento si svolgerà mantenendo l'assoluta riservatezza sul nominativo del segnalatore, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società.

Effettuata la valutazione, l'O.D.V. redigerà un documento scritto in cui indicherà la fondatezza o meno dell'informazione e lo invierà al C.D.A. Detti organi provvederanno a valutare la gravità del comportamento e la fondatezza del procedimento al fine di assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui eventualmente la comunicazione dei fatti alle Autorità pubbliche competenti.



## **ART.9 DOVERE DI COOPERAZIONE**

Ogni dipendente o collaboratore della società si impegna, con tempestività e riservatezza, a:

- evidenziare all' organismo aziendale di vigilanza e al superiore gerarchico comportamenti o azioni che potrebbero costituire un illecito penale ed, in particolare, omissioni, imprecisioni o falsificazioni delle scritture contabili o dei documenti di supporto ovvero di fattispecie costituenti i reati riportati nell'allegato A;
- comunicare immediatamente all'organismo aziendale di vigilanza, al supervisore e al superiore gerarchico, qualsiasi violazione di norme di legge o aziendali di cui venga comunque a conoscenza, nonché a porre in essere tutte le misure rientranti nella propria competenza idonee ad interrompere immediatamente gli effetti dell'attività fraudolenta in attesa dell'intervento dell'organismo aziendale di vigilanza;
- evitare la circolazione all'interno ed all'esterno dell'azienda delle informazioni di cui è a conoscenza e che ha provveduto a comunicare tempestivamente all'O.D.V., mantenendo la massima riservatezza sui nominativi delle persone eventualmente coinvolte.

## **REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### **ART.10 NORME FONDAMENTALI**

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società devono

- svolgere la funzione a cui sono deputati secondo i principi di correttezza e buona fede, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco, nonché sulla base dei principi etici aziendali riportati nel presente codice;

- effettuare ogni operazione aziendale secondo le procedure aziendali ed i canoni di trasparenza e di condivisione delle informazioni, indipendentemente dagli interessi aziendali coinvolti;
- rispettare i limiti imposti dalle deleghe aziendali, riferendo al proprio superiore gerarchico qualsiasi informazione e/o richiesta che esuli dalle proprie funzioni;
- contribuire attivamente all'attuazione del codice, alla sua innovazione e completezza;
- seguire con attenzione le attività informative ed i corsi di aggiornamento effettuati dalla società in relazione alle innovazioni del presente codice;
- disattendere ordini e disposizioni impartite da superiori gerarchici in violazione delle norme del presente regolamento o delle norme di seguito indicate .

***ART.11 RAPPORTI CON ISTITUZIONI E FUNZIONARI PUBBLICI***

- Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società si impegnano a mantenere con gli enti governativi o loro imprese, pubbliche autorità, istituzioni pubbliche italiane ed estere, organizzazioni pubbliche internazionali e con i loro funzionari, relazioni ispirate a principi di correttezza, lealtà e trasparenza nel rispetto delle leggi vigenti.
- La società espressamente proibisce, ed i dipendenti e collaboratori della stessa si impegnano a non influenzare in alcun modo gli atti di pubblici uffici, mediante favori e pagamenti illegittimi, promesse o sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione o condotte collusive, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma;

- I dipendenti e collaboratori della società si impegnano a riferire immediatamente al proprio superiore e/o all'organismo aziendale di vigilanza e/o al referente aziendale di aver ricevuto proposte/richieste di benefici da parte di pubblici funzionari.

### ***ART. 12 RAPPORTI CON I TERZI***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società si impegnano a

- informare i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali dei principi etici applicati in azienda, invitandoli ad applicare i medesimi;
- non corrispondere a terzi e/o ricevere dagli stessi omaggi e/o atti di cortesia, oltre un modico valore e comunque tali da compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi per sé e per altri;
- intrattenere relazioni commerciali esclusivamente con soggetti che abbiano abituali condotte lecite;
- non dar corso ad operazioni che possano, anche solo potenzialmente, costituire un illecito rientrante nelle previsioni di cui all'allegato B.

### ***ART.13 ACCESSO AI FONDI PUBBLICI***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società devono seguire le modalità previste dalla legge per accedere ai finanziamenti pubblici attenendosi nel modo più assoluto a principi di conformità e veridicità nella redazione di relazioni o documenti il cui fine sia l'erogazione a qualsiasi titolo di fondi pubblici.

#### ***ART.14 TENUTA DELLA CONTABILITA'***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società che svolgono funzioni contabili, devono tenere la contabilità in modo conforme ai dettami della legge ed ai principi di trasparenza, chiarezza e verità cui si ispira il presente modello di organizzazione.

I libri contabili devono essere regolarmente redatti al fine del mantenimento dell'immagine positiva e prestigiosa della società e del buon funzionamento del mercato.

Tutti i soggetti che forniscono all'ufficio amministrazione i dati necessari per la redazione del bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali, sono tenuti a sottoscrivere dichiarazione di conformità della propria dichiarazione alle risultanze materiali.

#### ***ART.15 RAPPORTI CON GLI ENTI DI VIGILANZA***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società devono, secondo le loro funzioni di competenza, collaborare e fornire informazioni corrette alle Authority e agli Enti di Vigilanza del settore di appartenenza della società.

#### ***ART.16 CONFLITTO DI INTERESSI***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società devono

- omettere la partecipazione diretta o indiretta del proprio coniuge, ascendenti e/o discendenti, ad investimenti, affari od operazioni di qualsiasi genere, che possano costituire o prefigurare un conflitto con gli interessi della società nonché interferire nelle decisioni da assumere nell'ambito della propria responsabilità aziendale;
- comunicare tempestivamente al supervisore e/o superiore gerarchico il verificarsi di una delle ipotesi di cui sopra;

- seguire per ogni investimento personale il principio di correttezza e regolare funzionamento del mercato nel rispetto degli interessi della società, evitando di servirsi di informazioni riservate acquisite nello svolgimento della propria attività;
- astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quella della società
- comunicare tempestivamente al proprio supervisore e/o superiore gerarchico lo svolgimento di attività in concorrenza con quella della società da parte del proprio coniuge, ascendenti e/o discendenti,

### ***ART.17 SISTEMI TELEFONICI ED INFORMATICI***

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società devono

- utilizzare i sistemi telefonici, informatici ed il servizio di posta elettronica esclusivamente per fini aziendali;
- astenersi dall'installare sui computer della società software di qualsivoglia tipo, personali e comunque non forniti dalla società.

## **SISTEMA SANZIONATORIO**

### ***ART.18 NORMATIVA GENERALE***

La violazione dei doveri contenuti nel presente codice comportamentale, anche se finalizzata al perseguimento di un interesse aziendale o conseguente ad un ordine impartito da un superiore gerarchico, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare, come tale formerà parte integrante delle disposizioni disciplinari già vigenti in azienda.

Nel caso di accertata infrazione, la società applicherà

- nei confronti dei propri dipendenti, le sanzioni disciplinari di seguito previste e che integreranno quanto disposto nel codice disciplinare applicato in azienda.

- nei confronti dei collaboratori, prestatori autonomi ed amministratori, la penale espressamente prevista nel contratto vigente tra le parti.

In ogni caso la società potrà agire per il risarcimento del danno e/o procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **ART.19 SANZIONI DISCIPLINARI**

Qualora un dipendente tenga un comportamento non conforme alle disposizioni procedurali contenute nel presente codice, o in caso di mancata osservanza delle procedure prescritte tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione del dovere di cooperazione di cui all'art.5 la mancata redazione dei *report* mensili, la irregolare tenuta della cartella informativa, etc. l'azienda potrà dare corso all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti dalle società prescinde dall'eventuale accertamento di responsabilità in sede di procedimento penale e avverrà in conformità alle procedure previste dall'art.7 della L.300/70.

La tipologia e l'entità delle seguenti sanzioni saranno commisurate al grado di negligenza, imprudenza ed imperizia, all'intenzionalità del comportamento e alla prevedibilità del danno nonché alle mansioni ricoperte dal dipendente.

Indipendentemente dalla possibilità per la società di adottare diversi e più gravi provvedimenti, quali l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Multa.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
- Licenziamento con preavviso.

- Licenziamento senza preavviso.

### ***ART. 20 PREMIO AZIENDALE***

La società provvederà al riconoscimento, eventualmente anche in termini economici, della collaborazione prestata attivamente per la corretta e concreta applicazione dei principi etici, anche ove questa avvenga attraverso la segnalazione di integrazioni da apportare al codice o di iniziative da intraprendere per una più diffusa applicazione.

## **ALLEGATO A: SPECIFICHE FIGURE DI REATI**

Premessi i principi generali contenuti nella prima parte del presente codice comportamentale, la società espressamente richiede, ed i dipendenti e collaboratori della stessa si impegnano a non violare le figure di reato di seguito evidenziate di cui si riporta in via esemplificativa il contenuto.

### **1) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### ***Art.316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea***

Dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell' Unione Europea, deve necessariamente procedersi alla realizzazione del progetto a cui le somme ottenute erano destinate. Ciò vale anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano destinati alla finalità per cui erano stati erogati.

#### ***Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell' Unione Europea***

E' vietata la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla Stato, da altri enti pubblici o dall' Unione Europea.

#### ***Art. 640, comma 2, n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell' Unione Europea***

#### ***Art. 640-bis, c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.***

E' vietato, al fine di realizzare un ingiusto profitto e/o per conseguire erogazioni pubbliche, porre in essere artifici o raggiri per indurre in



errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

***Art.640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico***

E' vietato alterare il funzionamento del sistema informatico e telematico aziendale e manipolare i dati in esso contenuti, per ottenere un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro ente pubblico.

***Art. 317 c.p. Concussione***

E' vietato, al fine di ottenere un vantaggio in favore della società, collaborare con un pubblico ufficiale, che, abusando del proprio potere, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità

***Artt. 318-322bis c.p. Corruzione o istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari o di persona incaricata di un pubblico servizio o di organi e funzionari della U.E. e degli Stati Esteri.***

E' vietato dare o a promettere denaro o altri vantaggi ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio o ad un esponente di organi e funzionari della U.E. e degli Stati Esteri, perché questi compia, ometta o ritardi atti del suo ufficio.

E' vietato dare o a promettere denaro o altri vantaggi ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento giudiziario in cui la società sia parte.

**2) REATI SOCIETARI**

***Art. 2621 c.c. -art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali anche in danno dei soci o dei creditori***

E' vietato esporre o omettere nei bilanci, nelle relazioni o nelle altri comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i soci o il pubblico sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

***Art. 2623 c.c. Falso in prospetto***

E' vietato, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare, esporre false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, così come occultare dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

***Art. 2624 c.c..Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione***

E' vietato, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestare nelle relazioni o in altre comunicazioni il falso od occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

***Art. 2625 c.c. Impedito controllo***

E' vietato impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonee artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisioni legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

***Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti***

E' vietato, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli.

***Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione di utili e riserve***

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

***Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali***

E' vietato acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibile per legge.

***Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori***

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

***Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale***

E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

***Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore***

E' vietato ripartire beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

***Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea***

E' vietato, con atti simulati o con frode, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto.

***Art. 2637 c.c. Aggiotaggio***

E' proibito diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

***Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza***

E' proibito, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre i fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernente alla situazione medesima.

**3) REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

***Art. 25-septies. D.lgs. 213/01 (così introdotto dall'art. 9. L.123/2007) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro***

In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

***Art 589 c.p. Omicidio colposo***

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

### ***Art 590 c.p. Lesioni personali colpose***

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

#### **4) REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

##### ***Art 648 c.p. Ricettazione***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 16, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

##### ***Art 648 bis c.p. Riciclaggio***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la esclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le

altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

***Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**5) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

***Art 494-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria***

Chiunque indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell'identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l'invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi personali di cui al primo comma o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta

documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l'acquisto, l'abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese

**Art 615-ter c.p Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile



o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Art 615-quater c.p Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

2. La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

**Art 615-quinquies c.p Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

1. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.

**Art 617-quater c.p Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita'; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

***Art 617–quinquies c.p* Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater

***Art 635–bis c.p* Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi

informatici altrui e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art 635-ter c.p Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita`**

Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita`, e` punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

**Art 635-quater c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

***Art 635–quinquies c.p* Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata

***Art 640–quinquies c.p* Frode informatica del certificatore di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

**6) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

***Art 513 c.p* Turbata liberta` dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e` punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

***Art 515 c.p* Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile

per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

**Art 516 c.p Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

**Art 517 c.p Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

**Art 517-ter c.p Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art 517-quater c.p** **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**Art 513-bis c.p** **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Art 514 c.p** **Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

## **7) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

***Art 377-bis c.p* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## **8) TUTELA AMBIENTALE**

***- Reati previsti dal codice penale***

***Art. 727-bis* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

### **Art. 733-bis Danneggiamento di habitat**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**- Reati previsti dal codice penale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,**



### **ART. 137 Sanzioni penali**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito

con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

#### **ART. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle

autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

## **ART. 257 Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

### **ART. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti

pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

### **ART. 259 Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico



illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

### **ART. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4 Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

### **ART. 279 Sanzioni**

1. Chi inizia a installare o esercita un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquanta euro a milletrecentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale

senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

***- Reati previsti dal codice penale dalla Legge n° 549 del 28/12/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.***

**Art.3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito

l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

ALLEGATO B: MAPPATURA RISCHI

<b>AREA A RISCHIO</b> <b>REATI PERSEGUIBILI</b> <b>EX D.LGS.231/01</b>	Acquisti	Produzione	Commercia le	Logistica	Amministra zione	Personale	SOCI, ORGANO AMMINIST RATIVO, LIQUIDATO RI
<u>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u> [ART 24-25 Dlgs 231-2001]							
<i>Art.316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea</i>	X				X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell' Unione Europea</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 640, comma 2, n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell' Unione Europea</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 640-bis, c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art.640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 317 c.p. Concussione</i>	X	X		X	X	X	ORG.AMM.
<i>Artt. 318-322bis c.p. Corruzione o istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari o di persona incaricata di un pubblico servizio o di organi e funzionari della U.E. e degli Stati Esteri.</i>	X	X		X	X	X	ORG.AMM.
<u>REATI SOCIETARI [ART 25 TER Dlgs 231-2001]</u>							
<i>Art. 2621 c.c. -art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali anche in danno dei soci o dei creditori</i>		X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 2623 c.c. Falso in prospetto</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Art. 2624 c.c..Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 2625 c.c. Impedito controllo</i>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<i>Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti</i>						X	ORG.AMM.
<i>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione di utili e riserve</i>						X	ORG.AMM.
<i>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali</i>						X	ORG.AMM.
<i>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>						X	ORG.AMM.
<i>Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale</i>						X	ORG.AMM.
<i>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore</i>						X	LIQ.
<i>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</i>						X	SOCI
<i>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio</i>						X	ORG.AMM.


<b>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<u>REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO [ART. 25 SEPTIES Dlgs 231-2001]</u>							
<b>Art. 9. L.123/2007 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<b>Art 589 c.p. Omicidio colposo</b>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<b>Art 590 c.p. Lesioni personali colpose</b>	X	X	X	X	X	X	ORG.AMM.
<u>REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA [ART. 25 OCTIES Dlgs 231-2001]</u>							
<b>Art. 648 c.p. Ricettazione</b>	X	X	X	X	X		ORG.AMM.
<b>Art. 648 bis c.p. Riciclaggio</b>	X	X	X	X	X		ORG.AMM.
<b>Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>	X	X	X	X	X		ORG.AMM.
<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>							
<b>Art 494-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.

<b>Art 635–quater c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 635–quinquies c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<b>Art 640–quinquies c.p Frode informatica del certificatore di firma elettronica</b>							
<u>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>							
<b>Art 513 c.p Turbata libertà dell'industria o del commercio</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 515 c.p Frode nell'esercizio del commercio</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 516 c.p Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 517 c.p Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 517-ter c.p Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b>		X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 517-quater c.p Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<b>Art 513-bis c.p Illecita concorrenza con minaccia o violenza"</b>			X				ORG.AMM.
<b>Art 514 c.p Frodi contro le industrie nazionali</b>	X	X	X	X			ORG.AMM.
<u>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>							
<b>Art 377–bis c.p Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</b>	X	X	X	X	X	x	ORG.AMM.
<u>REATI CONTRO L'AMBIENTE</u>							
<b>Vedere elenco reati</b>		X		X			ORG.AMM.





**ALLEGATO C: CARTELLA INFORMATIVA**

 <i>"Salmon Company"</i> <b>FJORD</b> S.p.A.		<h1>Cartella Informativa</h1>					
Scheda numero	Reparto						
Data apertura							
Data segnalazione OVC	Visto OVC						
Denominazione del progetto							
Responsabile del progetto							
Delegati							
Altri soggetti coinvolti							
Descrizione del progetto (Principali attività previste, Risorse coinvolte, Funzioni aziendali coinvolte)							
Descrizione provvedimenti assunti							
Periodicità dei controlli (barre la voce che interessa)	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestrale			
Visto controlli supervisore (data e sigla)							
Visto dell'Organo di Vigilanza							
NOTE							
VISTO FINALE CONFORMITA'					DATA		
<p><b>FJORD S.p.A.</b> - Via per Cassano Magnago, 120 - 21052 Busto Arsizio - ITALY - Telefono 0331/681.155 (10 linee r.a.) - Fax 0331/686.353 - Cap.Soc. €1.560.000,00 interamente versato - P. IVA 00211980123 - Vat Code 00211980123 R.E.A. Varese 116079 - Registro I</p>							

-0-0-0-0-0-0-0-

Busto Arsizio, lì 4 agosto 2011